



Giustizia Sportiva

Prot. N. 434 /2025

Pos. 1/2025

DECISIONE n. 002-2024_2025

DECISIONE 002-2024_2025

La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dai Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Antonio LATTANZI – Componente Relatore

Avv. ANDREA ORDINE – Componente

Sul reclamo proposto da Associazione sportiva dilettantistica TT Trento Bolghera avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Trento n. 4/2024-2025 del 31.1.25, all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.2.2025;

- letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- visti il referto di gara e le prove in atti;
- sentiti il rappresentante della reclamante ed il rappresentante del sodalizio avversario

la Corte ha pronunciato la seguente

Decisione

Premessa

Su reclamo datato 7 Febbraio 2025, pervenuto in data 8 Febbraio 2025, l'Associazione sportiva dilettantistica TT Trento Bolghera ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Trento n. 4/2024-2025 del 31.1.25, con la quale - in esito all'incontro tenutosi in data 18.1.2025, nell'ambito del Campionato a squadre maschili, Serie C2, tra la società ricorrente ed il sodalizio Polisportiva Besenello ASD - *"considerato che il Giudice Arbitro dell'incontro, a referto, ha indicato che al termine del 2 set del 7 incontro sul risultato di 10-10...il giocatore della Bolghera Delama Domenico si era ritirato dall'incontro"* e che *"ai*

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

sensi dell'art. 32, comma 6 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale –, in caso di abbandono senza autorizzazione del Giudice Arbitro, la squadra di appartenenza è considerata incompleta”, aveva sanzionato l'Associazione sportiva dilettantistica TT Trento Bolghera come da dispositivo (con la perdita dell'incontro del 18.1.2025 col punteggio più sfavorevole, l'applicazione di un punto di penalizzazione e il pagamento dell'ammenda di importo pari al 25% della tassa di iscrizione al Campionato a Squadre Maschili serie C2).

Con il reclamo in appello, l'Associazione sportiva dilettantistica TT Trento Bolghera ha dedotto che il proprio atleta Delama Domenico non avrebbe abbandonato senza autorizzazione l'impianto di gioco, essendosi piuttosto avvalso della facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 32 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale (d'ora in poi per semplicità solo “Regolamento”) – secondo cui *“è consentito ad un solo atleta di rinunciare alle proprie partite, a condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia siano sopraggiunti durante l'incontro stesso (omissis). Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell'incontro. Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il G.A. annoterà a referto le motivazioni”*.

La reclamante ha, in particolare, sostenuto che il proprio atleta Delama Domenico si sarebbe ritirato dalla partita e non dall'incontro, a causa del comportamento antisportivo del proprio avversario Moratelli Giuliano (*rectius*, bestemmie, lancio di racchetta e minacce), rimanendo tuttavia in tuta sportiva fino al termine dello stesso, firmando il referto a fine gara con il risultato finale; la stessa reclamante ha, inoltre, allegato al proprio ricorso – al fine di comprovare quanto dalla medesima dedotto - dichiarazione sottoscritta dai Signori Montermini Francesco, Montermini Daniele e Montermini Andrea, presenti all'incontro tenutosi in data 18.01.2025 tra la ricorrente ed il sodalizio avversario.

Alla luce dei sopra richiamati motivi, la reclamante, dolendosi dell'erronea applicazione da parte del Giudice Sportivo Territoriale dell'art. 32, comma 6 del Regolamento, chiedeva l'accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Il sodalizio avversario, Polisportiva Besenello ASD, sentito all'udienza del 26.2.2025, pur ammettendo il comportamento disdicevole del proprio tesserato Moratelli Giuliano e pur confermando che l'atleta avversario Delama Domenico, in seguito al proprio ritiro dalla partita, era rimasto a fianco dell'area di gioco sino al termine dell'incontro, deduceva che l'abbandono della partita da parte dell'atleta avversario non sarebbe stato motivato, insistendo per la conferma della sanzione irrogata dal primo Giudice.

Motivi della decisione

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.

I motivi di impugnazione dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello trovano invero piena ed incontrovertibile conferma nei documenti prodotti dalla reclamante.

Difatti, la circostanza, rilevante ai fini della presente decisione, che il giocatore Delama Domenico, a seguito del proprio ritiro dalla partita contro l'avversario Moratelli Giuliano, non abbia abbandonato l'impianto di gioco senza l'autorizzazione del Giudice Arbitro è comprovata sia dagli atti ufficiali di gara (firma del referto a fine incontro) sia dalle dichiarazioni rese dai Signori Montermini Francesco, Montermini Daniele e Montermini Andrea agli atti del presente giudizio, nelle quali si dà atto che *"il giocatore Delama Domenico della società TT Bolghera ASD una volta ritiratosi dalla sua ultima partita dell'incontro a squadre contro il giocatore Moratelli Giuliano, è rimasto a fianco dell'area di gioco in divisa sportiva per tutto il tempo guardando i propri compagni giocare la ottava e nona partita dell'incontro"*.

Tale dirimente circostanza è stata, peraltro, significativamente confermata dallo stesso sodalizio avversario in occasione dell'udienza tenutasi in data 26.2.2025.

Alla luce di quanto sopra accertato nel presente giudizio, consegue la non corretta applicazione da parte del primo Giudice della disposizione di cui all'articolo 32, comma 6 del Regolamento, e la conseguente erronea irrogazione della sanzione di cui alla parte dispositiva del provvedimento impugnato a carico del sodalizio reclamante, atteso che la disposizione in questione subordina l'applicazione dell'art. 26 del regolamento *"a definitivo abbandono da parte dell'atleta dell'impianto di gioco"*, circostanza, questa, senza dubbio da escludersi, nel caso che ci occupa, proprio in ragione di quanto sopra osservato.

Sotto altro profilo, infine, non può certamente ritenersi privo di motivazione l'abbandono della partita da parte dell'atleta Delama Domenico - fondato sul comportamento antisportivo del suo avversario Moratelli Giuliano - atteso che le censure condotte (bestemmie e lancio di racchetta), poste dalla reclamante a fondamento della motivazione del ritiro del proprio atleta, risultano dallo stesso referto redatto dal giudice Arbitro e sono state significativamente confermate dallo stesso rappresentante del sodalizio avversario all'udienza del 26.2.2025.

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo e annulla la decisione gravata.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento all'Organo omologante affinché apporti le dovute modifiche alla classifica.

Così deciso

Roma, 03/03/2025

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU